



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"LA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO: PORTABILITÀ DEI
DATI FINANZIARI E SVILUPPO DELL'OPEN BANKING"**

RELATORE:

CH.MO PROF. BRUNO MARIA PARIGI

LAUREANDO: MATTIA BERTOLDI

MATRICOLA N. 1217663

ANNO ACCADEMICO 2021 – 2022

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature)

Sommario

Introduzione	5
1. Novità e obiettivi della PSD2	6
1.1 Novità introdotte dalla direttiva	6
La prima direttiva sui servizi di pagamento (PSD).....	6
Il passaggio alla PSD2.....	7
Il Focus sulla sicurezza e sul consumatore.....	7
1.2 Portabilità dei dati finanziari	8
Interoperabilità.....	9
1.3 Nuove tecnologie e nascita di servizi	10
Relazione tra Fintech ed Incumbent.....	11
2. Servizi ed innovazioni promossi dalla PSD2.....	12
2.1 Portabilità dei dati finanziari ed open banking	12
Chi sono i TPPs?.....	13
Open Banking.....	13
Interoperabilità e valore dei dati.....	15
La posizione del consumatore.....	16
Il punto di vista degli <i>incumbent</i>	17
2.2 I servizi cardine introdotti dalla normativa, PIS e AIS.....	18
Payment initiation services (PIS).....	18
Account information services (AIS).....	19
2.3 Servizi Innovativi promossi dalla normativa	20
Sviluppo dei servizi legati all'open banking.....	20
Rischi per i nuovi entranti e concorrenza sleale.....	22

3. Privacy e prospettive sul futuro dell'open banking	22
3.1 PSD2 e GDPR	23
Punti di contatto.....	23
Equilibrio tra innovazione e sicurezza degli utenti.....	24
3.2 Conseguenze dello sviluppo dell'open banking e ruolo delle banche	25
Nuovi sviluppi ed il ruolo delle banche.....	25
Il futuro del settore dei pagamenti.....	26
Conclusione.....	27
Bibliografia.....	29

Introduzione

La seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) è una direttiva europea emanata nel 2016 che si pone diversi obiettivi in merito allo sviluppo dell'intero settore dei pagamenti all'interno dell'Unione. Essa nasce allo scopo di revisionare la precedente direttiva sui servizi di pagamento, adattando il panorama normativo europeo agli sviluppi tecnologici e del contesto sociale, dove la tecnologia ha iniziato ad avere un ruolo predominante nel guidare il cambiamento delle abitudini dei consumatori ed il modo in cui essi si interfacciano con i servizi finanziari.

L'aggiornamento portato dalla PSD2 ha anche l'obiettivo di innescare l'innovazione all'interno del settore dei pagamenti, emanando disposizioni che stimolino la concorrenza e la crescita del mercato dei pagamenti europeo in un'ottica di competizione internazionale, facendo sì che da questi cambiamenti ne traggano beneficio sia i nuovi operatori del Fintech, che i vecchi operatori storici, laddove sapranno riadattarsi prontamente ai nuovi sviluppi di mercato, con il fine ultimo di migliorare i servizi e l'esperienza del consumatore nell'usufruirne.

Obiettivo di questo elaborato è in primo luogo discutere del contesto in cui viene introdotta la direttiva e quali sono state le finalità del legislatore nella stesura della PSD2, oltre che le novità che essa porta (Capitolo 1). I capitoli successivi saranno rivolti ad un'esposizione delle innovazioni che ne sono scaturite (e che ancora hanno spazio di svilupparsi), dei nuovi operatori, servizi e proposte di valore previsti e resi possibili dalla messa in atto delle novità portate dalla direttiva (Capitolo 2). In ultimo verrà trattata la questione della privacy dei dati degli utenti, legata a doppio filo con il tema della portabilità dei dati finanziari, per poi proporre una visione in merito a quale potrebbe essere il futuro del mercato dei pagamenti in Europa (e nel mondo) a seguito dell'implementazione di strutture aperte di condivisione dei dati degli utenti, osservando anche l'evoluzione del ruolo degli *incumbent* del settore finanziario (Capitolo 3).

L'elaborato si concentra soprattutto sulla svolta portata dalla portabilità dei dati degli utenti, la quale è un tassello essenziale per andare a costituire la serie di connessioni tra operatori ed infrastrutture che compongono un sistema di *open banking*, le cui caratteristiche, benefici e potenzialità per lo sviluppo del settore finanziario e dei pagamenti verranno esplorati all'interno dello scritto.

1. Novità e obiettivi della PSD2

1.1 Novità introdotte dalla direttiva

Abrogativa della direttiva 2007/64/CE (PSD), dal 13 gennaio 2018, la PSD2 viene introdotta come una versione revisionata ed aggiornata della prima direttiva europea sui servizi di pagamento. Insieme a importanti chiarificazioni legislative e ad un principio di dissoluzione della frammentazione normativa europea nell'ambito dei servizi di pagamento, la PSD2 introduce importanti provvedimenti per il settore. Gli elementi su cui il legislatore si è maggiormente concentrato sono: obblighi di conformità a moderni standard di sicurezza, nuove normative in merito all'accesso ai dati finanziari degli utenti, un forte orientamento allo stimolo della concorrenza e nuovi e specifici servizi finanziari, che saranno realizzabili grazie alle riforme introdotte dalla direttiva (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2021).

La prima direttiva sui servizi di pagamento (PSD)

La PSD aveva creato un nuovo mercato nel settore dei servizi di pagamento emanando una serie di regole comuni a tutti i paesi dell'area economica europea; aveva allargato il mercato dei servizi di pagamento a nuovi soggetti che non esercitavano l'attività di credito come funzione principale, i cosiddetti Idp (istituti di pagamento) (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015, (26)). Questa disposizione aveva permesso la creazione di un mercato dei pagamenti più eterogeneo, dove la legittimità della partecipazione di un nuovo operatore era stabilita in base al suo effetto sul mercato, e non invece sugli operatori storici di quest'ultimo (Barella, 2020). La PSD aveva dunque stimolato la concorrenza nel mercato europeo dei servizi di pagamento, consentendo a nuovi operatori di esercitare la loro attività in un mercato un tempo popolato strettamente da un numero invariabile di agenti, smorzando il monopolio bancario sul settore.

La PSD nel tempo venne però ritenuta una soluzione parziale, una sorta di intervento giuridico in rincorsa di un mercato che procedeva rapidamente sull'onda dell'innovazione tecnologica. La direttiva venne accusata di non tenere in considerazione il mondo reale, in quanto la stessa non aveva sviluppato parametri per l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, né delle norme generali a cui gli stessi si potessero riferire (Barella, 2020).

Il passaggio alla PSD2

In quanto versione revisionata della prima direttiva, la PSD2 venne quindi introdotta con il fine di avere un effetto sanatorio sulle falle presenti nella direttiva precedente, essa però, né negli intenti né nella stesura è mai stata limitata ad un effetto puramente risolutivo o di aggiornamento.

È chiara, infatti, l'intenzione del legislatore di non esclusivamente inseguire il mercato e i cambiamenti da esso apportati, ma di costituire invece un *sandbox* normativo che favorisca lo sviluppo e la crescita di realtà agili ed innovative, facendo in modo che esse possano competere sullo stesso piano degli operatori storici di settore. È manifesto, infatti, il focus della direttiva sullo sviluppo della concorrenza all'interno del mercato dei pagamenti, ma anche sul rafforzamento della posizione del consumatore ed il miglioramento della sua esperienza nell'utilizzo dei servizi di pagamento all'interno dell'Unione. (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015, (4) (5) (6) (21)).

Nel DNA della normativa vi è la volontà di rafforzare il potere contrattuale dei contraenti deboli del mercato dei servizi finanziari, ovvero i consumatori e le piccole/medie società innovative del Fintech. Queste ultime vengono tutelate attraverso provvedimenti atti a non ostacolare l'avanzamento tecnologico, adattando invece ad esso il sistema legislativo, in modo da garantire un contesto favorevole allo sviluppo di un settore dei pagamenti coeso nell'Unione.

Il Focus sulla sicurezza e sul consumatore

In merito alla tutela degli interessi del consumatore, la sicurezza dei suoi dati è messa in primo piano dalla direttiva (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015, (7) (29) (33) (69)). In un contesto di enorme sviluppo tecnologico ed informatico, per tenere testa all'incremento della complessità degli attacchi alla sicurezza, anche i sistemi difensivi devono essere aggiornati. A questo proposito la PSD2 prevede un adeguamento tecnologico secondo i principi di SCA (strong customer authentication) per garantire la salvaguardia dei dati finanziari degli utenti. L'incremento della sicurezza riguarda però anche la condivisione dei dati in quanto, come verrà meglio specificato in seguito, la PSD2 programma un ampliamento notevole dell'accessibilità di questi ultimi.

“La PSD2 non creerà solamente opportunità imprenditoriali, potrebbe anche cambiare il profilo di rischio delle banche” (Swank, 2018). La nascita di una rete di cooperazione tra le imprese di servizi finanziari e la movimentazione di dati sensibili dei consumatori porta intuitivamente ad una considerazione indispensabile, la necessità di tutelare la sicurezza degli utenti.

Per questo l'ABE (Autorità bancaria europea) è stata incaricata di varare misure di sicurezza con lo scopo di garantire il funzionamento dell'interoperabilità e, nella salvaguardia degli utenti, assicurarsi della correttezza delle implementazioni di sicurezza secondo i moderni criteri di cybersecurity per garantire non solo la privacy ma anche una conservazione sicura dei dati degli utenti il che, d'altra parte, aumenterà anche le spese in cybersecurity all'interno del settore dei pagamenti (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015, (91) (94).

Secondo le previsioni dell'ABE, nel rispetto dei criteri di cybersecurity di SCA (strong customer authentication), quando viene avviato un pagamento elettronico, devono essere utilizzati nel processo almeno due elementi indipendenti facenti parte di tre diverse categorie definite come: conoscenza, possesso ed inerenza (Stoyanova,2021). Queste tre categorie derivano dalla collezione degli elementi di primo piano delle più recenti tecnologie di autenticazione. Gli elementi di conoscenza sono definiti come “qualcosa di conosciuto dall'utente” come ad esempio una password, quelli di possesso sono strumenti che “solo l'utente ha” come un dispositivo o una chiave di autenticazione mentre gli elementi di inerenza sono definibili come “qualcosa che l'utente è” ed essi sono intuitivamente rappresentati da strumenti di autenticazione biometrica. Tra queste categorie, quella più personale ed efficace è sicuramente quella biometrica, che è infatti diventata fondamentale per i sistemi di sicurezza multifattoriali o MFA (multi-factor authentication), i quali sfruttano i moderni sensori presenti sugli hardware dei nostri smartphones per eseguire un'autenticazione più fedele (Rotondo, 2019).

Anche i diritti dei consumatori vengono rafforzati, in una spinta verso l'adozione di sistemi di pagamento digitali. La normativa fa parte di un pacchetto all'interno del quale viene introdotta anche una direttiva sulle commissioni di scambio multilaterali che limita le commissioni sulle transazioni con la carta e mette un divieto nella creazione di sovrapprezzi per le transazioni con questi strumenti. Viene poi introdotto un diritto di rimborso per addebiti diretti in euro e soprattutto viene rimossa qualunque maggiorazione imposta al consumatore per l'utilizzo di una carta di debito o di credito (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2021).

1.2 Portabilità dei dati finanziari

La grande svolta legislativa e tecnologica che, secondo le previsioni del legislatore in base alla direzione presa dal mercato, permetterà la fioritura di nuovi player nell'industria dei servizi di pagamento è la cosiddetta “portabilità dei dati finanziari” degli utenti. Con questa proposizione si intende la possibilità da parte di società regolamentate, note come fornitori di servizi di

pagamento di terze parti (TPPs) di accedere, previo consenso degli utenti, ai loro dati finanziari detenuti all'interno di account presso banche o altri fornitori di servizi finanziari.

La normativa permette alle nuove realtà del Fintech di farsi spazio tra gli *incumbent* del mondo della finanza, fornendo servizi ad alto contenuto tecnologico ed una snella interfaccia utente, forzando i grandi istituti bancari a sviluppare nuovi prodotti o a rinnovare la propria offerta per non perdere il passo rispetto alle preferenze dei consumatori.

Questa innovazione concede un *upper hand* a tutte le realtà del mondo Fintech e digitale con caratteristiche di agilità e con proposte di valore innovative, le quali possano quindi avere il vantaggio di usufruire dei dati degli utenti raccolti all'interno dei database delle grandi entità bancarie o istituti di credito, per fornire nuovi servizi.

Questo beneficio è un tassello fondamentale impostato dal legislatore per incrementare la concorrenza all'interno del mercato e stimolarne la crescita, avvantaggiando gli operatori più deboli e favorendo quindi lo sviluppo del settore sulla via di modelli di business innovativi e soluzioni tecnologiche.

Interoperabilità

Secondo il paper di Colangelo e Borgogno in tema di utilizzo dei dati e il modo in cui essi stimolano la competizione (Borgogno & Colangelo, 2019), i settori del Fintech dell'Unione non raggiungeranno il loro pieno potenziale senza lo sviluppo di standard aperti di comunicazione e condivisione dei dati, in modo da aumentare la competizione e anche l'efficienza attraverso l'espansione di un ecosistema interoperabile che semplifichi l'accesso e lo scambio di dati tra i player di mercato.

L'interoperabilità tra i soggetti economici che popolano il mercato dei pagamenti è l'intuizione di fondo che ha l'aspirazione di rivoluzionare il settore. Essa è resa possibile attraverso la creazione di un'infrastruttura tecnologica che permette l'accesso libero e senza frontiere ai dati degli utenti, in modo che il mercato possa svilupparsi liberamente e senza inefficienze. Questo favorirebbe a sua volta la creazione di un mercato unico europeo dei pagamenti.

Secondo la visione del legislatore, i soggetti economici regolamentati devono poter quindi accedere alle banche dati senza subire effetti di *lock-in* presso gli istituti che detengono le informazioni degli utenti, e operare sfruttando un'infrastruttura europea o internazionale alla quale possono accedere facilmente ed iniziare a sviluppare i loro servizi (Borgogno & Colangelo, 2019). Così facendo, saranno i fornitori di servizi di terze parti ad interpretare il

ruolo di veicolo del cambiamento nel mercato dei pagamenti, in quanto essi sono operatori agili e adatti ad intraprendere soluzioni innovative.

Il ruolo fondamentale di questa spinta regolamentativa portata dalla PSD2 è quindi quello di rimuovere barriere allo sviluppo del mercato, come accordi di scambio di dati in esclusiva tra consorzi o gruppi di aziende, oppure come l'onerosità di alcuni prerequisiti per poter accedere ai dati degli utenti.

Questo sviluppo legislativo, come detto, viene di conseguenza ed in previsione di un cambiamento del mercato. Quest'ultimo a sua volta è dovuto ad un mutamento sociale, ovvero la sempre più comune tendenza dei consumatori a rivolgersi al digitale per utilizzare applicazioni o servizi finanziari. Questa propensione è una passerella per lo sviluppo di servizi innovativi, i cui sviluppatori hanno spinto per essere supportati dal legislatore, con leggi che tutelassero il loro apporto all'innovazione ed alla crescita di mercato in un contesto di parità ed equità di condizioni competitive.

1.3 Nuove tecnologie e nascita di servizi

“Lo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento è alimentato dalla volontà di aprire il mercato a società che offrono servizi di pagamento specifici per i consumatori o per le aziende e basati sull'accesso al conto di pagamento” (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2021).

I nuovi servizi cardine promossi dalla PSD2 sfrutteranno la possibilità di accedere ai dati degli utenti al fine di creare del valore per il consumatore, i principali sono conosciuti come AIS (account information services) e PIS (payment initiation services) e verranno approfonditi nel prossimo capitolo.

In questo contesto i fornitori di servizi di pagamento di terze parti (TPPs) potranno ottenere le informazioni degli utenti attraverso degli API (Application programming interface), ovvero degli strumenti che permettono lo scambio di dati all'interno di un'infrastruttura tecnologica. Queste infrastrutture possono essere costruite in diversi modi e tale caratteristica è motivo del protrarsi tutt'oggi di un'accesa discussione in merito a quale dovrebbe essere il modo migliore di approcciarsi tecnologicamente ad un mercato interoperabile; la discussione calca soprattutto sulla necessità o meno di costruire degli standard tecnologici per permettere la piena fioritura dell'“open banking” (Borgogno & Colangelo, 2019).

Nel testo della PSD2 non è presente un metodo consigliato di standardizzazione e, nonostante tale approccio sia corretto in quanto la legislazione dovrebbe essere neutra alla tecnologia, questo causa problemi all'interoperabilità tra TPPs e banche.

Se gli operatori di mercato usassero standard comunicativi non compatibili oppure proprietari ciò causerebbe un aumento dei costi di transazione per i TPPs e riporterebbe ad una centralizzazione dell'infrastruttura, laddove l'intenzione sarebbe invece quella di scollegare l'infrastruttura dei pagamenti dalle aziende stesse. D'altro canto, un panorama tecnico standardizzato potrebbe arrivare ad inibire l'innovazione, togliendo l'incentivo alle aziende di sperimentare sviluppando i propri sistemi di interoperabilità ottimizzati, in quanto si troverebbero già con uno standard pronto da utilizzare. (Colangelo & Borgogno, 2020)

Relazione tra Fintech ed *Incumbent*

Si può argomentare che il panorama competitivo spinto dalla PSD2 non debba però avere necessariamente come risultato uno scontro competitivo tra banche e aziende del Fintech che porti ad un vincitore ed uno sconfitto. Entrambi gli operatori, infatti, portano sul tavolo degli elementi che potrebbero essere importanti per la controparte. Le banche possiedono una struttura radicata nel settore, un network solido e capillare sul territorio ed una grande base di utenza, mentre le aziende del Fintech hanno la caratteristica di essere spesso partecipate da esperti di implementazioni tecnologiche ed innovative, in più portano una struttura aziendale agile e incline a rapidi sviluppi.

I nuovi servizi prodotti dalle realtà Fintech potrebbero spingere le banche a sviluppare i propri modelli di business per rimanere al passo con il mercato, anche ragionando su operazioni di acquisizione e partecipazione, oppure instaurando un sistema di cooperazione.

Ad oggi le esperienze pratiche sembrano suggerire che un'implementazione efficace futura e presente dell'Open Banking necessiti di un certo grado di armonizzazione e standardizzazione, non però granitica, lasciando spazio alle sperimentazioni delle aziende per migliorare la struttura tecnologica (Colangelo & Borgogno, 2020).

2. Servizi ed innovazioni promossi dalla PSD2

Si può affermare che data la forte concentrazione della concorrenza nello sviluppo di servizi nell'ambito della portabilità dei dati finanziari degli utenti e dato il supporto normativo a tali innovazioni, guidate dal cambiamento di abitudini dei consumatori, le quali stanno rendendo la digitalizzazione un elemento cardine nell'espansione del settore dei pagamenti, questi temi siano tra i principali catalizzatori dell'innovazione portata dalla PSD2. La portabilità dei dati finanziari degli utenti, infatti, promuove l'innovazione dei servizi di pagamento online, portando allo sviluppo dell'Open Banking, dove ai servizi finanziari tradizionali vengono affiancati altri servizi sviluppati da terze parti, capitalizzando sui comportamenti, i dati e le preferenze del consumatore (Colangelo & Borgogno, 2020).

Questo contesto di mutamento del settore dei pagamenti ha molteplici cause e conseguenze, molte delle quali sembrano avere il potere di sconvolgere il modo in cui gli utenti si interfacciano non solo ai pagamenti, ma alle proprie finanze nel complesso.

2.1 Portabilità dei dati finanziari ed open banking

La tendenza alla digitalizzazione dei servizi che sta interessando in qualche misura tutte le industrie, grazie ai miglioramenti che essa può garantire o permettere di implementare, è stata accelerata dalla pandemia. Negli ultimi anni i consumatori si sono abituati e adattati alla comodità di utilizzare strumenti digitali sia per il lavoro che per le attività di tutti i giorni, facendo sì che il pensiero di rivolgersi ai propri apparecchi digitali per accedere ad un'applicazione o sito web al fine di godere di un servizio divenisse sempre più comune per il consumatore.

La pandemia, infatti, secondo la ricerca di McKinsey riportata (McKinsey, 2021), ha aiutato molto i consumatori a sentirsi più a proprio agio nell'utilizzo del digitale nella vita quotidiana, compreso per quanto riguarda i servizi finanziari. Questo è vero non solo per le fasce demografiche più giovani e predisposte all'utilizzo di tali strumenti, rispetto al 2019 infatti secondo McKinsey il dato riguardante il numero di over 30 che utilizzano servizi Fintech è aumentato in modo rilevante (McKinsey, 2021).

Prendere atto di questa tendenza è interessante per far luce su uno dei presupposti su cui si basa lo sviluppo normativo che consegue (cercando ciononostante di prevederne i progressi) la

crescita dell'infrastruttura tecnologica che sta consentendo e che consentirà la creazione di nuovi servizi *disruptive* nel settore finanziario.

Chi sono i TPPs?

Tra gli obiettivi delle previsioni della PSD2 vi è, come detto, la volontà di aprire il mercato dei servizi di pagamento a fornitori di servizi di pagamento di terze parti (TPPs). Dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento nel gennaio 2018 (prima che esso subisse ulteriori revisioni e modifiche), le giurisdizioni all'interno dell'Unione hanno registrato un rilevante incremento nel numero di entità annoverabili nella categoria di *TPP*.

Quali sono dunque i soggetti economici facenti parte di questo settore che sono in effetti configurabili come fornitori di terze parti per il mercato dei pagamenti?

Secondo un report del 2021 del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria riguardante la supervisione del settore bancario, i principali "*TPPs*", citati anche all'interno della normativa del 2015 (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015, (27),(28)), sono i fornitori di servizi di informazione sui conti (AISPs) e i fornitori di servizi di disposizione di ordini di pagamento (PISPs). Nonostante siano meno citati, tra i *TPPs* si annoverano però anche consulenti finanziari e di investimento, sottoscrittori di assicurazioni, contabili, agenti fiscali, agenzie di credito ed elaboratori di mutui.

Tutti questi operatori, pur non facendo necessariamente e strettamente parte del mercato dei servizi di pagamento, rientrano invece all'interno del settore bancario, il quale anche grazie a interventi legislativi come la PSD2 sta subendo importanti stravolgimenti e mutamenti che promettono di modificarne le strutture fondanti, variare la posizione degli operatori principali, e rimescolare le carte in tavola dal punto di vista della concorrenza, del potere contrattuale dei soggetti e delle quote di mercato detenute (Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, 2019).

Open Banking

La principale rivoluzione legislativa e tecnologica che ha il potenziale di portare questo cambiamento è in realtà un complesso agglomerato di tecnologie, nuovi modelli di business e servizi, i quali fanno capo fondamentalmente però ad una novità, la portabilità dei dati finanziari degli utenti; questo agglomerato è conosciuto con il nome di Open Banking.

Secondo il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria l'open banking è definibile come lo sfruttamento e la condivisione da parte delle banche, previa autorizzazione, dei dati dei clienti con sviluppatori e aziende terze per creare applicazioni e servizi attraverso l'utilizzo di standard API. Questi ultimi consentono ai fornitori di servizi di pagamento di terze parti di sviluppare applicazioni e servizi che si avvalgono di dati e funzioni offerte dall'infrastruttura tecnologica di istituzioni finanziarie terze (Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, 2019).

L'idea di uno spazio aperto che consentisse l'interazione e l'interoperabilità tra gli attori del settore bancario non nasce però con la PSD2. L'intuizione ha origine dall'esperimento degli anni 80 dell'ufficio postale federale tedesco chiamato: "my bank in my living room", il quale permetteva di svolgere operazioni bancarie online autonomamente inserendo un codice di autenticazione, questo esperimento portò allo sviluppo dell'HBCI (Home banking computer interface). Il passaggio successivo è stato l'utilizzo dell'HBCI da parte di fornitori di servizi esterni, nello specifico l'utilizzo del metodo di pagamento Sofort, un procedimento tramite il quale è possibile effettuare pagamenti senza creare un account, ma registrandosi semplicemente presso il prestatore di servizi attraverso i propri dati bancari. Dopo la registrazione, la piattaforma presso la quale si vuole effettuare un pagamento utilizza il metodo dello *screen scraping*, ovvero un processo di raccolta di dati automatico che permette al prestatore di servizi di utilizzare i dati di accesso al conto bancario, da noi forniti, per entrare nel nostro account bancario e svolgere un'operazione (Bendigo Bank, 2022). Attraverso questo metodo, effettuato l'accesso al nostro conto bancario, il prestatore di servizi è in grado di emettere la transazione per conto nostro (Kreeger, 2021).

Questo processo è simile a ciò che avviene attraverso l'utilizzo di API, ma quest'ultimo metodo è considerato più immediato rispetto allo *screen scraping* e più sicuro dal punto di vista dell'integrità del trattamento dei dati degli utenti.

È rilevante sottolineare inoltre che è da anni che la tecnologia API viene utilizzata dagli operatori del settore finanziario, la novità portata dall'open banking sta nell'utilizzare in modo diverso questa tecnologia. Gli API sono usati da decenni per abilitare software di gestione finanziaria personale o per collegare reti di pagamento; tuttavia, questo genere di collegamenti è sempre stato realizzato allo scopo di scambiare informazioni, nell'open banking invece gli APIs consentiranno il trasferimento di saldi monetari (McKinsey, 2017).

Interoperabilità e valore dei dati

È focale nella rivoluzione portata dall'open banking la creazione di un modello collaborativo che garantisce l'interoperabilità tra le strutture tecnologiche e lo scambio di informazioni. Si può affermare infatti che in questo contesto lo sviluppo si sta orientando allo sfruttamento di tutto il valore che possono portare i dati, nel caso specifico quelli finanziari, degli utenti (McKinsey, 2017).

È comune che molti fornitori di servizi di terze parti utilizzino i dati degli utenti per permettere loro una gestione più agevole delle proprie finanze, offrendo ad esempio servizi di monitoraggio delle spese, servizi di consiglio di investimento basati sulla tipologia di asset detenuti dagli utenti o di gestione della tassazione (Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, 2019).

Dunque, dove sta il valore dei dati? Esso è molteplice e consiste ad esempio nella capacità di svolgere delle attività in modo più efficiente e targettizzato, creando valore economico per gli utenti e le istituzioni. McKinsey all'interno del suo articolo dedicato al valore degli *open data* (McKinsey, 2021), ovvero del contesto di dati aperto promosso da normative come la PSD2, riporta alcuni esempi di vantaggi per gli utenti e le istituzioni della disponibilità dei dati.

La condivisione dei propri dati permette agli utenti di accedere a servizi finanziari ai quali non avrebbero potuto altrimenti qualificarsi. Questo è importante, ad esempio, nel caso dell'accesso al credito, dove una visione parziale (a causa della limitatezza dei dati a disposizione) del merito creditizio degli utenti potrebbe non permettere a questi ultimi di ottenere un prestito o un mutuo. La disponibilità di una quantità maggiore e più precisa di dati, come abbonamenti, affitti o altri pagamenti ricorrenti potrebbe quindi aiutare i fornitori di servizi a determinare il merito creditizio reale dell'utente, potendo visualizzare una panoramica completa del soggetto e non dovendo basarsi su dati aggregati di categoria, permettendo un servizio più personalizzato sulle necessità dell'individuo ed estremamente più rapido (si vedrà un esempio di questa implementazione da parte di banca Aidexa nel capitolo 2.3). Questo meccanismo sembra essere efficace. Una ricerca di FICO, azienda specializzata nell'assegnazione di punteggi di credito, dimostra come in media ogni tipologia di dati in più (diversi da quelli tradizionalmente considerati) utilizzati in un'analisi di determinazione del merito creditizio aumenta del 5% la capacità predittiva dell'analisi (McKinsey, 2021).

Un ulteriore vantaggio rilevante della disponibilità dei dati è la comodità che essa porta per gli utenti. L'interoperabilità e lo scambio autonomo di dati tra le piattaforme permettono agli utenti di risparmiare tempo nelle interazioni con queste ultime, rendendo l'esperienza utente più fluida e senza interruzioni. Questo è un enorme vantaggio in fase di *onboarding* di un nuovo utente,

dove la portabilità dei dati permette uno scambio immediato della documentazione degli utenti, abbassando considerevolmente gli *switching costs* legati al passaggio di piattaforma e indirettamente favorendo la concorrenza.

Questo vantaggio si innesta in un contesto in cui molti utenti non sono soddisfatti dei servizi che utilizzano presso enti bancari tradizionali. La ricerca di McKinsey citata mostra come secondo la Financial Conduct Authority del Regno Unito (Competition & Markets Authority, 2018), una quota significativa di clienti non è per nulla soddisfatta dei servizi che ottiene sul proprio conto, ritenendo di pagare tassi troppo elevati per chiedere denaro in prestito e di non ricevere benefici adeguati, riferendo inoltre di non voler cambiare operatore per via del disturbo che reca questa procedura. La PSD2 permettendo a TPPs l'accesso ai dati degli utenti, ha un effetto dirompente dal lato della concorrenza da questo punto di vista, perché aziende con un servizio migliore e provenienti da qualsiasi settore possono utilizzare i dati degli utenti per offrire loro il proprio servizio, e questo potrebbe diminuire sostanzialmente il peso degli *switching costs* per gli utenti, portando ad una concorrenza nel prezzo e nella qualità del servizio (McKinsey, 2021). Anche questi sono i motivi per cui per le imprese del settore sarà fondamentale comprendere e rispondere a questi cambiamenti, ricalibrando e reinventando le proprie offerte. L'offerta di valore potrà essere ricalibrata adeguando i modelli di business alle novità o stringendo partnership con società del Fintech e nuovi operatori di successo del settore. In questo modo, gli operatori storici potranno mantenere la propria rilevanza e cavalcare l'onda del cambiamento senza rimanere sopraffatti dalla concorrenza e dal cambio di passo e di paradigma dell'infrastruttura del settore, passata ad una realtà digitale (McKinsey, 2021).

La posizione del consumatore

Un vantaggio cardine della condivisione dei dati è il miglioramento della posizione del consumatore rispetto ai fornitori di servizi finanziari. Questo elemento è sempre stato considerato importante dal legislatore, fin dalla prima formulazione della direttiva PSD2 emanata nel 2016 (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2021). L'abbassamento degli *switching costs* per gli utenti si collega direttamente a questo fattore, dal punto di vista del miglioramento delle opzioni disponibili per gli utenti.

In occasione di un intervento di ribilanciamento del vantaggio competitivo da parte del legislatore, che spinge all'innovazione grazie allo scambio ed alla disponibilità dei dati prima in possesso solamente di grandi player storici, permettendo ai nuovi entranti di portare nuovi modelli di business e servizi innovativi; unito ad un forte abbassamento degli *switching costs*

per gli utenti porta il consumatore in una posizione di vantaggio. Gli utenti vedono il proprio potere contrattuale incrementato in quanto hanno la facoltà di spostarsi efficientemente e comodamente da un servizio all'altro in base ai propri vantaggi ed interessi, promuovendo lo sviluppo di realtà agili e innovative, facendo in modo che esse vengano premiate per la qualità del loro servizio (McKinsey, 2021).

Il punto di vista degli *incumbent*

Osservando questa spinta verso l'apertura della disponibilità dei dati dal punto di vista degli *incumbent* del settore dei pagamenti, essa potrebbe essere vista come un'operazione che porta solamente una serie di svantaggi alle banche ed alle strutture consolidate del mercato finanziario. Questi operatori ad oggi hanno in mano la maggior parte dei dati degli utenti grazie al loro grande bacino di utenza, e si trovano nella posizione di doverli condividere senza alcun ritorno.

Questa considerazione non è però necessariamente vera. Seppur sia veritiero che uno degli scopi della direttiva sia quello di appianare il vantaggio competitivo degli *incumbent* così che la concorrenza possa fiorire, la conclusione potrebbe essere diversa da quella attesa. Come verrà commentato in seguito, il settore della finanza non deve necessariamente essere demolito da questi cambiamenti, è più probabile invece che venga fortemente modificato nei suoi equilibri e che gli attori debbano dunque riadattare la propria offerta di valore ad una nuova posizione all'interno del settore. Secondo il report di Accenture riguardante le opportunità sbloccate dalla PSD2, un esempio di un vantaggio che potrebbero sfruttare gli *incumbent*, possessori di grandi quantità di dati degli utenti è la monetizzazione dell'accesso agli APIs (Accenture, 2016).

La PSD2 richiede agli attori di mercato di aprire alcuni APIs, la tipologia dei quali però è ristretta ai dati riguardanti le transazioni e il saldo del conto, oppure ad esempio la verifica dell'identità dell'utente (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015). L'elemento sul quale si vuole focalizzare l'attenzione è dunque che rendere disponibile l'accesso da parte di fornitori di servizi di terze parti a dati degli utenti che non riguardino le voci espressamente citate dalla direttiva è del tutto opzionale.

Laddove venisse riscontrato un mercato per queste altre informazioni, le banche potrebbero decidere quindi di allargare i loro protocolli di API permettendo la trasmissione di altri dati oltre a quelli strettamente prescritti dalla direttiva, offrendoli a potenziali clienti sotto il pagamento di una commissione oppure sfruttando l'infrastruttura tecnologica per dividerli

con operatori di terze parti, al fine di cooperare per proporre ulteriori servizi ai propri utenti, basati sull'utilizzo di questi dati (Accenture, 2016).

2.2 I servizi cardine introdotti dalla normativa, PIS e AIS

La PSD2 nelle intenzioni e negli effetti ha l'obiettivo di avere un impatto positivo sul mercato, il mezzo per arrivare a questo fine è stato l'intervento atto a consentire la proliferazione di nuovi operatori all'interno del mercato dei pagamenti, i quali potessero portare nuovi modelli di business e servizi innovativi per far crescere il settore. Questi nuovi servizi hanno il vantaggio di migliorare l'esperienza degli utenti, attraverso un'aggregazione dei servizi, un utilizzo dei dati che porti valore al cliente, oppure attraverso lo sfruttamento di un'infrastruttura aperta che permetta l'efficientamento dei processi e la riduzione della frizione nell'utilizzo di servizi finanziari (McKinsey, 2021).

Di tutti i servizi promossi dalla PSD2 ad oggi i prevalenti, citati anche nel testo della direttiva (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015, cap.4) sono i servizi di informazione sul conto (AIS) e i servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS). Questi due servizi per essere realizzati necessitano espressamente di un'infrastruttura tecnologica e legislativa che permetta la portabilità dei dati degli utenti, l'interoperabilità e l'interazione disintermediata tra i fornitori di servizi di pagamento.

Payment initiation services (PIS)

I servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) sono “servizi che dispongono l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento” (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015).

Nello specifico essi creano un ponte tra il sito del venditore e la piattaforma dove risiede il conto bancario dell'utente che vuole effettuare un pagamento e permettono di iniziare un pagamento sulla base dello scambio di informazioni tra le parti. Il sito del venditore potrà dunque approvare la transazione grazie al ricevimento del dato che dimostra che è stato creato un credito verso l'acquirente ed esso è stato preso in carico dal servizio di pagamento (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015).

Un esempio concreto di fornitura di servizi di disposizione di ordini di pagamento è dato da noti attori del Fintech: Mybank, ad esempio, è un servizio che consente di eseguire un'autenticazione elettronica online ed effettuare pagamenti senza inserire dati di pagamento. Quando si vuole effettuare un pagamento basta accedere a Mybank dal quale si verrà reindirizzati all'account bancario o presso il proprio fornitore di servizi di pagamento; qui si potrà confermare la transazione. Sarà dunque Mybank che disporrà il servizio di pagamento attraverso il nostro conto presso un altro operatore (Vannetti & Riva, 2019).

Un altro esempio di azienda Fintech che sta avendo molta trazione grazie alla qualità del suo servizio è Satispay. Al momento l'azienda permette solamente di effettuare transazioni dopo aver ricaricato il proprio account, essa sta però già implementando il servizio di disposizione di ordini di pagamento previsto dalla PSD2 (Vannetti & Riva, 2019).

Account information services (AIS)

I servizi di informazione sui conti vengono definiti nel testo della direttiva come: “servizi online che forniscono informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento” (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015).

Essi possono essere pensati come delle bacheche che raccolgono tutte le informazioni finanziarie degli utenti provenienti da una molteplicità di servizi finanziari e di pagamento, in questo modo gli utenti possono avere una panoramica della propria situazione finanziaria in qualunque momento. Con lo sviluppo della tecnologia e le stesse previsioni contenute all'interno della PSD2 recentemente sono nati una grande quantità di servizi finanziari. Molti di essi sono specializzati ed hanno vantaggi differenti, ciò causa una frammentazione dei servizi utilizzati dagli utenti e dunque della stessa posizione delle finanze degli utenti (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015). In questo contesto può essere complesso e pesante per il consumatore tenere traccia mentalmente delle proprie operazioni finanziarie o dei servizi di cui si fa uso, per questo motivo si rendono utili e necessari i servizi di informazione sui conti, i quali raccolgono queste informazioni e le presentano con un'interfaccia utente semplice e comoda da utilizzare.

Tali servizi possono essere forniti da parte di aziende di terze parti, ma anche dalle stesse banche in ottica di *cross selling*, le quali potrebbero sfruttare questa novità a loro vantaggio in quanto

si trovano in una posizione unica per diventare piattaforme *one stop* di aggregazione delle informazioni finanziarie dei loro utenti (Accenture, 2016).

Un esempio attuale di un fornitore di servizi informativi sul conto è Yolt, progetto del gruppo ING. L'app di Yolt permette di sincronizzare tutte le carte ed i conti bancari degli utenti, in modo da avere un'unica piattaforma di riferimento su cui svolgere le proprie operazioni. Le transazioni effettuate inoltre vengono poi etichettate per tipologia (generi alimentari, abbonamenti, bollette) in modo che l'utente possa visualizzare in modo analitico le proprie entrate ed uscite (Vannetti & Riva, 2019).

2.3 Servizi Innovativi promossi dalla normativa

AIS e PIS sono, come detto, due tipologie di servizi cardine portati dalla direttiva, ma la rivoluzione della portabilità dei dati lascia spazio ad un' indefinita quantità e tipologia di nuovi servizi che portano valore per gli individui e le aziende.

Aidexa è un attore del Fintech che opera sul territorio italiano. La sua offerta di valore innovativa prevede l'utilizzo dell'infrastruttura di Open Banking per accedere ai dati transazionali degli utenti, tramite i quali riesce a calcolare, attraverso software di *machine learning* il merito creditizio degli utenti in modo più accurato rispetto alle normali tecniche di calcolo. Il sistema creato da Aidexa riesce a garantire una valutazione di finanziamento in "20 minuti" ed erogare un prestito in meno di 48 ore. Secondo la banca, questo meccanismo rende il processo di accesso al credito più affidabile rapido, sicuro e automatizzato (Aidexa, 2022).

Questo servizio è chiamato "instant lending" ed è un ottimo esempio di un'innovazione promossa dall'infrastruttura aperta di scambio dei dati degli utenti resa possibile dalla PSD2. Grazie alla facoltà di accedere ai dati degli utenti, infatti, banca Aidexa può utilizzare i suoi software di intelligenza artificiale per offrire un servizio di credito estremamente rapido, creando valore per le aziende e le PMI laddove con l'infrastruttura precedente non era possibile.

Sviluppo dei servizi legati all'open banking

Il Regno Unito si sta dimostrando un terreno fertile per lo sviluppo di nuovi servizi che sfruttano l'infrastruttura dell'open banking. Proprio in questo contesto, secondo il report di McKinsey riguardante lo sviluppo di nuovi servizi finanziari, molte offerte portate dalle banche in questo momento si stanno concentrando nell'aggregazione di account differenti all'interno di un unico

spazio (servizi assimilabili agli AIS), gli operatori non bancari invece sono coloro che in genere portano sovrapposizioni funzionali, al di sopra della semplice aggregazione dei conti.

Il report dell'azienda analizza il mercato del Fintech, riportando alcuni interessanti servizi finanziari promossi dalla nuova infrastruttura (McKinsey, 2021).

I cosiddetti “*Product augmenters*”, ovvero i “potenziatori” di prodotto sono la principale categoria di soluzioni che sfruttano l'infrastruttura open banking nel Regno Unito. Si tratta di soluzioni che accedono ai dati bancari degli utenti al fine di portare un miglioramento ai propri prodotti, non creando dunque nuovi servizi bensì accrescendo la qualità della propria proposta di valore. Xero, ad esempio, è un'azienda tecnologica che offre soluzioni di contabilità in cloud per le PMI. L'accesso ai dati degli utenti ha permesso di offrire un servizio migliore e più comodo da utilizzare in quanto ora hanno la possibilità di connettersi direttamente ai conti bancari degli utenti; questo servizio, il cui concetto è simile a quello di un AIS, permette alle aziende di riconciliare più facilmente tutte le transazioni all'interno di un'unica soluzione che organizza i flussi di cassa.

Gocardless è un'azienda di servizi finanziari supportata da Alphabet. La sua proposta di valore prevede l'utilizzo di un sistema di disposizione di ordini di pagamento per permettere agli utenti di effettuare pagamenti *una tantum* direttamente dal proprio conto bancario, evitando di utilizzare una carta di pagamento e riducendo dunque i costi di transazione.

Un elemento indispensabile per lo sviluppo di questi servizi sarà la presenza di un'infrastruttura tecnica solida ed all'avanguardia. Per questo stanno infatti crescendo molto i “Fornitori di infrastrutture”, i quali compongono il 30% degli operatori con licenza open banking nel Regno Unito. Questi operatori facilitano il lancio di nuove soluzioni da parte delle aziende, in quanto offrono infrastrutture pronte all'uso, il che ha permesso alle imprese più piccole di lanciare i propri servizi senza la necessità di costruire da zero la propria infrastruttura tecnica.

McKinsey cita anche i cosiddetti “Fornitori di esperienze utente”, tra i quali si annoverano società come la già citata Yolt che offre servizi di aggregazione delle informazioni di conto, provenienti da diversi account degli utenti detenuti presso operatori terzi, che vengono organizzati in modo funzionale. Operatori del Fintech come Budgetbackers offrono invece servizi simili ma rivolti alle PMI, come la possibilità di avere una panoramica della propria situazione finanziaria e strumenti di pianificazione futura (McKinsey, 2021).

Rischi per i nuovi entranti e concorrenza sleale

Il modello di business di questa tipologia di fornitori di servizi, definiti da Colangelo e Borgogno fornitori “*front end*” in funzione del loro posizionamento come interfaccia che sta tra il cliente ed il fornitore di servizi finanziari, comporta alcune conseguenze rilevanti riguardo alla loro posizione nel settore. Per funzionare essi necessitano di un continuo accesso agli account dell’utente presso terze parti, sono dunque dipendenti dall’operato di questi ultimi; ciò espone questi servizi a rischi di pratiche anti-competitive da parte di banche ed altre entità, le quali hanno un forte incentivo a far sì che venga precluso l’accesso a questi operatori alle informazioni dei propri utenti.

Questo rischio di concorrenza sleale da parte degli *incumbent* potrebbe dimostrarsi rilevante nella misura in cui le operazioni da loro messe in atto nel tentativo di difendere la propria posizione competitiva causino disservizi e malfunzionamenti, producendo un peggioramento del servizio per l’utente finale, e perciò portando al risultato opposto rispetto a quello inteso dal legislatore (Colangelo & Borgogno, 2020).

3. Privacy e prospettive sul futuro dell’open banking

Le tematiche dell’interoperabilità bancaria, dell’accesso ai dati degli utenti e della portabilità dei dati stimolano l’interesse riguardo a come esse si interfacciano con argomenti come la privacy degli utenti, fortemente intaccata dall’esigenza di rendere disponibili informazioni personali, necessitando quindi di interventi normativi coscienti dei rischi di diffusione indesiderata di dati personali. Da questo punto di vista l’utilizzo dei dati, oltre ad avere il grande potenziale di favorire l’innovazione, porta con sé anche tutte le avversità e le questioni legali riguardanti la loro collezione, l’uso e la condivisione degli stessi (Olivi, 2019). All’interno del capitolo verrà trattato anche il modo in cui si pensa che le banche e gli altri *incumbent* del settore finanziario e dei pagamenti potrebbero o dovrebbero reagire alla rivoluzione strutturale portata dall’accesso ai dati degli utenti e come questo, probabilmente, cambierà il settore dei pagamenti per come lo conosciamo oggi portando un’ondata di innovazione diffusa (Accenture, 2016).

3.1 PSD2 e GDPR

Le previsioni normative introdotte dalla PSD2 si intrecciano con altre normative dell'Unione Europea. Nello specifico la direttiva entra in contatto, sotto il profilo della gestione dei dati, con il regolamento europeo più importante in materia di protezione dei dati, la GDPR (general data protection regulation) (Wolford, 2022).

La GDPR è un regolamento entrato in vigore nel 2018 che riguarda gli impegni a cui devono obbligarsi tutti i soggetti, anche esterni all'Unione, che raccolgono, trattano o gestiscono i dati degli utenti europei (Wolford, 2022). La GDPR è stata la risposta europea ad un mondo ed un mercato che cambiava, emanata per proteggere i consumatori, sempre più abituati ad accettare contratti di piattaforme che richiedono i loro dati per accedere a servizi reali o, soprattutto, tecnologici e in cloud.

Lo spettro di argomenti trattati dalla GDPR è ampio, ne è stato però criticato il poco dettaglio in merito alle specifiche operative, caratteristica che rende complessa l'ottemperanza agli obblighi normativi, soprattutto per le piccole e medie imprese (Wolford, 2022).

La relazione tra PSD2 e GDPR è complessa e il modo in cui le normative intrecciano le loro diverse previsioni ha portato confusione all'interno del settore dei pagamenti. Per questo motivo la EDBP (European Data Protection Board), l'ente che si occupa di assicurare la corretta applicazione della GDPR nei diversi paesi membri, nel 2020 ha rilasciato delle linee guida in merito all'interazione tra le due normative (McClean, et al., 2020).

Le linee guida emesse dall'EDBP riguardano principalmente il trattamento dei dati personali degli utenti da parte dei fornitori di servizi di pagamento per società che operano tramite meccanismi di open banking. In generale l'EDBP sceglie di interpretare parzialmente l'approccio di entrambe le normative, rendendo in effetti più complessa la gestione dei dati degli utenti e l'osservanza della normativa. Questo è causato anche e soprattutto dalla poca chiarezza fatta in merito alle terminologie usate, come quella dei "dati personali" degli utenti, locuzione alla quale è possibile attribuire diversi significati e ciò rischia di portare incertezza per le aziende nel conformarsi alla disciplina (McClean, et al., 2020).

Punti di contatto

La PSD2 e la GDPR, nonostante i grattacapi normativi che potrebbero portare alle aziende che proveranno a intraprendere soluzioni di portabilità, non sono due normative che vanno

necessariamente in contrasto. La previsione introdotta dalla PSD2 in merito all'accesso ai dati degli utenti è infatti parte integrante dell'articolo 20 della GDPR, che tratta proprio il diritto degli utenti alla portabilità delle proprie informazioni, in modo da poterne fare uso (European Parliament, Council of the European Union, 2016). Il testo della GDPR prevede infatti il diritto da parte dell'utente di ricevere i propri dati e di poterli trasferire ad altri soggetti, che in una simile forma è ciò che viene permesso dalla PSD2 attraverso lo sfruttamento degli APIs e l'interazione con i fornitori di terze parti. In questo contesto, dunque, le due normative si intrecciano bene, rinforzando la posizione del consumatore nei confronti delle aziende del settore, riducendo gli effetti di *lock-in* dei consumatori rispetto agli operatori di mercato consolidati e rimescolando l'ambiente competitivo (Borgogno & Colangelo, 2019).

Equilibrio tra innovazione e sicurezza degli utenti

Uno degli obiettivi cardine della PSD2, forse uno dei più importanti promossi dal legislatore nella stesura della direttiva, è la volontà di fornire la base giuridica necessaria allo sviluppo del mercato unico europeo dei pagamenti (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2021).

Per raggiungere questo obiettivo la direttiva è fortemente orientata alla promozione dell'innovazione, abbattendo barriere normative in modo da garantire un terreno più fertile per lo sviluppo di aziende che adottano nuove tecnologie. A questo scopo però, nonostante la sicurezza dei dati degli utenti sia comunque tenuta altamente in considerazione, sembra sia stata alleggerita la pressione in merito a come trattare le complessità tecniche che le nuove implementazioni rese possibili dalla normativa porteranno con loro. Secondo il paper di Wolters e Jacobs in merito alla sicurezza dell'accesso agli account tramite la PSD2 (Wolters & Jacobs, 2019), la normativa in questo contesto non riesce a proteggere adeguatamente i dati dei consumatori. Il rinnovamento dei sistemi di sicurezza non sarebbe quindi abbastanza per prevenire le ipotetiche fughe di dati. Gli autori citano anche nuovamente il problema dell'ampiezza delle definizioni portate dalla normativa le quali, nonostante da un lato favoriscano lo sviluppo di nuove realtà, dall'altro creano un'apertura che si presta a strumentalizzazioni della normativa da parte di fornitori di servizi di pagamento, che approfittano della genericità delle definizioni della direttiva per aggirarne gli effetti. Nonostante, dunque, questa apertura a interpretazioni sia positiva per garantire meno confini possibili alla creatività di nuove proposte di valore, essa potenzialmente crea delle breccie nei protocolli di sicurezza attraverso le quali, agenti malevoli potrebbero usare i dati degli utenti in modo improprio.

3.2 Conseguenze dello sviluppo dell'open banking e ruolo delle banche

L'accesso a nuove tecnologie porta una mutazione del contesto competitivo nel settore dei pagamenti, ma l'entità delle potenzialità di queste nuove tecnologie sembra avere le caratteristiche per mutare il mercato finanziario più nel profondo. Nel suo report del novembre 2019 (Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, 2019) il Comitato di Basilea afferma che le banche potrebbero trovarsi ad affrontare diverse sfide nel riuscire a rimanere competitive di fronte ad un ambiente digitale in continua evoluzione e nell'adozione delle nuove tecnologie introdotte dalla direttiva. Questo scenario di difficoltà tecnica e organizzativa, legato ad un aumento della concorrenza e ad una conseguente riduzione dei margini operativi, secondo il Comitato potrebbe indebolire fortemente gli *incumbent* che non saranno riusciti ad adattarsi adeguatamente alle novità.

Nuovi sviluppi ed il ruolo delle banche

Le banche però non si trovano necessariamente in una posizione di svantaggio rispetto ai nostri operatori, esse hanno dalla loro un forte marchio consolidato, un'enorme base di utenza che da anni ritiene queste istituzioni come le uniche depositarie in materia finanziaria e una vastità di dati dei propri utenti (McKinsey, 2021). Questi ultimi spaziano dal modo in cui essi spendono, risparmiano e chiedono in prestito; ma riguardano anche i pagamenti delle bollette e le spese settimanali dei clienti, questi dati non devono essere necessariamente solo condivisi con i fornitori di servizi di terze parti, essi potrebbero essere sfruttati per completare i servizi offerti dalla banca aggiungendone di nuovi che facciano uso delle nuove tecnologie, oppure per modificare fortemente la propria offerta di valore.

Per rimanere competitive le banche *incumbent* devono chiedersi come possono mantenere la loro connessione con il cliente (McKinsey, 2021). Ciò è particolarmente vero in un contesto in cui i clienti desiderano sempre più prodotti e servizi finanziari integrati nelle loro attività quotidiane e di vedere tutti i loro dati in un unico posto. Molte società fintech e giganti della tecnologia stanno gareggiando per occupare questo spazio. Per reagire a questa tipologia di concorrenza alcune banche stanno adottando un approccio guidato dalla partnership per raggiungere i clienti in modi nuovi. Stripe, ad esempio, ha collaborato con banche tra cui Goldman Sachs, Barclays e Citibank per lanciare Stripe Treasury, un'API che consente ai clienti Stripe (Shopify è un esempio) di offrire servizi bancari ai propri clienti finali. Questi approcci

potrebbero segnalare un nuovo modello per alcuni segmenti, che combina le innovazioni del Tech/Fintech con le capacità bancarie su larga scala degli operatori storici (McKinsey, 2021).

Un altro sviluppo verosimile per operatori storici del settore è quello di sfruttare il loro marchio e la fiducia che i consumatori ripongono in queste grandi società, per trasformarsi in *hub* di servizi, incorporando quindi tutti i servizi finanziari innovativi che vengono utilizzati dai clienti presso nuove realtà fintech all'interno dell'offerta di valore della banca, in modo che gli utenti possano trovare tutto quello di cui hanno bisogno all'interno di un'unica app. Da questo punto di vista le banche potrebbero beneficiare dell'implementazioni di servizi di informazione sui conti (AIS) che permettano l'aggregazione delle informazioni finanziarie detenute presso altri account, facendo sì che il consumatore finale possa interagire effettivamente con una piattaforma *one stop* per la gestione delle proprie finanze, in cui ogni servizio è fornito dal medesimo operatore (Accenture, 2016).

È anche discussa l'eventualità della trasformazione degli operatori bancari secondo il paradigma di *bank as a platform*. Con questa definizione si intende la creazione di un ecosistema dove i grandi operatori storici possano sfruttare il loro ampio bacino di utenza, mantenendo la propria piattaforma come canale per collegare i clienti a servizi finanziari forniti da enti di terze parti. In questo modo permetterebbero ai fornitori di questi servizi di avere accesso ad un pubblico vasto, ed ai propri utenti di usufruire di servizi innovativi e di qualità da un unico portale. Il modello di business delle banche in questo caso si concentrerebbe sull'ottenere un canone da parte dei fornitori di servizi che sfrutterebbero la loro piattaforma per raggiungere traffico (WestMonroe, 2021).

Il futuro del settore dei pagamenti

Come detto, uno degli effetti più importanti che il legislatore voleva conseguire al momento dell'emissione della direttiva era ottenere una crescita ed una forte unificazione del mercato dei pagamenti europeo (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2021) e ad oggi questa previsione non si è propriamente realizzata. Secondo il report di Accenture riguardo a come l'esperienza della PSD2 potrebbe spianare la strada ad una possibile PSD3 (Accenture, 2019) questa condizione in particolare potrebbe essere uno dei pilastri fondanti della prossima eventuale revisione della legge. Una PSD3, infatti, potrebbe portare delle previsioni tecniche specifiche, di cui l'attuale normativa è carente, al fine di appianare le frammentazioni non solo burocratiche ma anche tecniche dell'open banking e consentire lo sviluppo di un mercato

europeo unificato dei pagamenti, abbattendo il duopolio attuale dei circuiti di carte di pagamento (Accenture, 2019).

Conclusione

L'obiettivo principale di questo elaborato è stato quello di esporre le novità proposte dalla PSD2 per il mercato dei pagamenti ed introdurre le modalità in cui queste ultime hanno il potenziale per modificare drasticamente non solo il modo in cui i consumatori fanno uso di servizi e strumenti finanziari e di pagamento, ma anche gli stessi equilibri di settore e lo spazio competitivo, spingendo gli operatori storici ad adattarsi al cambiamento, modificando il loro stesso assetto economico e la loro proposta di valore.

È stato osservato come soluzioni aperte ed interoperabili e l'avvento dell'open banking possano avere effetti dirimpenti sull'industria dei pagamenti, tanto da spostarne gli equilibri. Queste evoluzioni sono però disposte dalla possibilità di usufruire di risorse di grande valore, quali sono i dati degli utenti, che precedentemente sarebbero rimaste inutilizzate o non sfruttate a dovere. Il vantaggio di sfruttare le informazioni degli utenti è dato da un aumento del valore aggiunto per questi ultimi, i quali hanno la possibilità di usufruire dei propri dati per godere di servizi migliori o anche, ad esempio, per accedere a servizi per i quali precedentemente non sarebbero stati qualificati a causa di inefficienze nelle valutazioni. Un'infrastruttura di open banking porta, inoltre, all'efficientamento dei processi del settore dei pagamenti, ottenuto grazie alle nuove implementazioni tecnologiche, incrementando la produttività ed il valore aggiunto.

Nel testo viene indicato come l'incertezza generata dalla poca chiarezza normativa in ambito di privacy potrebbe rischiare di frenare lo sviluppo di soluzioni di portabilità, d'altro canto però è stato sottolineato come la volontà di ridare in mano agli utenti la proprietà dei propri dati fosse parte integrante della stessa GDPR. Per questo motivo sembra ragionevole che le normative possano riuscire ad intrecciarsi accuratamente, in virtù del comune obiettivo di rafforzare la posizione contrattuale dei consumatori.

Dal punto di vista del futuro del settore e degli operatori bancari questa rivoluzione a un primo sguardo sembrerebbe recare per lo più danni ai vecchi operatori bancari e del credito. Come discusso nell'elaborato, però, è possibile inquadrare il presente come un momento di cambiamento, che se sfruttato adeguatamente può addirittura permettere di rafforzare la proposta di valore degli *incumbent* che si adatteranno più efficacemente ai cambiamenti di mercato, migliorando i propri servizi, variandoli completamente o implementando collaborazioni e partecipazioni con nuove aziende. Gli osservatori sottolineano che per rimanere al passo con gli sviluppi del settore gli operatori storici dovranno ricalibrare la propria offerta e capire se dover trovare un metodo per mantenere il contatto diretto con i propri utenti o se invece sia meglio diventare delle piattaforme che faranno da database e intermediario tra utenti e TPPs.

Da ultimo, la volontà dell'Unione di realizzare un mercato dei pagamenti integrato, cancellando le frammentazioni normative e operative in questo settore, potrebbe essere la premessa per nuove rivoluzioni normative e di mercato nel settore dei pagamenti, che possano realizzare la volontà europea di costituire un mercato dei pagamenti interno solido che riesca a sostenere adeguatamente un contesto di crescita della competizione internazionale dal lato dell'offerta di servizi di pagamento.

Bibliografia

Accenture, 2019. *How instant payments and PSD2 could pave the way to PSD3*. [Online] Available at: <https://bankingblog.accenture.com/instant-payments-psd2-could-pave-way-psd3> [Accessed 24 Luglio 2022].

Aidexa, 2022. *Open Banking, una soluzione al caro energia per le PMI*. [Online] Available at: <https://www.aidexa.it/aggiornamenti/open-banking-soluzione-caro-energia-pmi/> [Accessed 17 Luglio 2022].

Barella, C., 2020. *I nuovi operatori nel settore dei servizi di pagamento: Dinamiche di mercato e sfide per il diritto della concorrenza, Relazione finale*, Università Luiss Guido Carli: Dipartimento di Giurisprudenza.

Bendig Bank, 2022. *What is Screen Scraping?*. [Online] Available at: <https://www.bendigobank.com.au/help/ebanking/security/what-is-screen-scraping/#:~:text=Screen%20scraping%20is%20a%20process,information%20to%20support%20their%20service> [Accessed 18 Luglio 2022].

Borgogno, O. & Colangelo, G., 2019. Data sharing and interoperability: Fostering innovation and competition through APIs. *Computer Law & Security Review*, 35(5), p. 105314.

Brodsky, L. & Oakes, L., 2017. *Data sharing and open banking: McKinsey Global Institute*. [Online] Available at: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/data-sharing-and-open-banking> [Accessed 17 Luglio 2022].

Chandana, A. & Olanrewaju, T., 2021. *Financial services unchained: The ongoing rise of open financial data: McKinsey Global Institute*. [Online] Available at: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/financial-services-unchained-the-ongoing-rise-of-open-financial-data> [Accessed 13 Luglio 2022].

Colangelo, G. & Borgogno, O., 2020. Data, innovation and competition in finance: the case of the access to account rule. *European Business Law Review*, 31(4).

Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, 2019. *Report on open banking and application programming interfaces (APIs): Bank for International Settlements*. [Online]

Available at: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.pdf>
[Accessed 30 Luglio 2022].

Competition & Markets Authority, 2018. *Tackling the loyalty penalty*. [Online] Available at: <https://www.gov.uk/government/publications/tackling-the-loyalty-penalty>
[Accessed 29 Luglio 2022].

European Parliament, Council of the European Union, 2016. *REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*. [Online] Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1658689792193>
[Accessed 24 Luglio 2022].

Kreeger, S., 2021. *The origins of open banking: a brief history*. [Online] Available at: <https://nordigen.com/en/blog/origins-open-banking-brief-history-industry-altering-tech/>
[Accessed 17 07 2022].

Light, J., McFarlane, A. & Barry, K., 2016. *Seizing the Opportunities Unlocked by the EU's Revised Payment Services Directive: Accenture Payment Services*. [Online] Available at: <https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2016/05/Final-Accenture-Payment-Services-PSD2-PoV-Web-April-2016-1.pdf>
[Accessed 30 Luglio 2022].

Mclean, S., Nebel, M. & Slinn, B., 2020. *European Union: How does PSD2 interplay with the GDPR?*. [Online] Available at: <https://www.globalcompliance.com/2020/10/23/european-union-how-does-psd2-interplay-with-the-gdpr/>
[Accessed 24 Luglio 2022].

Olivi, G., 2019. *PSD2: legal issues in open banking (and GDPR!)*. [Online] Available at: <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2019/february/26/psd2-legal-issues-in-open-banking-and-gdpr>
[Accessed 24 Luglio 2022].

Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, 2015. *Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel*

mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la diret. [Online]
Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015L2366>
[Accessed 1 Luglio 2022].

Rotondo, P. L., 2019. *Come funziona l'autenticazione forte del cliente nella direttiva PSD2 | Intesa, a Kyndryl Company.* [Online]
Available at: <https://www.intesa.it/come-funziona-lautenticazione-forte-del-cliente-nella-direttiva-psd2/>

Stoyanova, Nina: Deputy Governor and Head of the Banking Department of the Bulgarian National Bank, 2021. *Speech: The future of money*, Manager Magazine Fourth Banking and Finance Forum, Sofia: Bank for international settlements.

Swank, Job: Executive Director of De Nederlandsche Bank, 2018. *PSD2: WILL IT BE A GAME-CHANGER?*, The Hague, NL: ESB's Conversation with Regulators on Innovation in Payment Services.

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2021. *Summaries of EU Legislation.* [Online]
Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=LEGISSUM:2404020302_1
[Accessed 1 Luglio 2022].

Vannetti, E. & Riva, E., 2019. *Arrivano le FinTech: ecco come cambia il mondo dei pagamenti.* [Online]
Available at: <https://www.osservatoriofinanziario.com/of/newslarge.asp?id=3139>
[Accessed 17 Luglio 2022].

WestMonroe, 2021. *The future of open banking and why banks should take the lead.* [Online]
Available at: <https://www.westmonroe.com/perspectives/point-of-view/future-of-open-banking>
[Accessed 24 Luglio 2022].

White, O. et al., 2021. *Financial data unbound: The value of open data for individuals and institutions: McKinsey Global Institute.* [Online]
Available at: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/financial-data-unbound-the-value-of-open-data-for-individuals-and-institutions>
[Accessed 17 Luglio 2022].

Wolford, B., 2022. *What is GDPR, the EU's new data protection law?*. [Online] Available at: <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/> [Accessed 24 Luglio 2022].

Wolters, P. & Jacobs, B., 2019. The security of access to accounts under the PSD2. *Computer Law & Security Review*, 35(1), pp. 29-41.